

ACCORDO QUADRO DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURA DELLE AGENZIE PER IL LAVORO

Il giorno 4 marzo 2009, presso la sede di Assolavoro in Roma si sono incontrati,

- Per ASSOLAVORO, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, Dott. Gennaro Delli Santi Cimaglia, Dott. Gianni Bocchieri, Dott. Vincenzo Mattina e Dott. Agostino Di Maio;
- Per FILCAMS CGIL, Sig.ra Flora Carlini;
- Per FISASCAT CISL, Sig. Dario Campeotto;
- Per UILTUCS UIL, Sig. Gabriele Fiorino.

Le Parti, premesso che:

- la straordinaria gravità della crisi economica in atto, che ha inevitabilmente colpito anche il settore delle Agenzie per il Lavoro, ha determinato, per la prima volta, una consistente contrazione della domanda di lavoro in somministrazione, con conseguente aumento del rischio di eccedenze nel personale di struttura;
- è stato più volte ribadito, anche in sede istituzionale, come il ruolo delle Agenzie possa costituire, in sinergia con quello pubblico, un indispensabile strumento di intervento nel mercato del lavoro nonché un'efficace risposta per contrastare gli effetti negativi sul piano occupazionale della crisi in atto;
- data la particolare rilevanza della congiuntura economica negativa, viene considerata preminente la necessità di indicare strumenti idonei e concretamente utilizzabili per attenuarne l'impatto sul fattore lavoro, attraverso il ricorso a misure di gestione non traumatiche della crisi;
- a tal fine le Parti hanno inoltrato in data 24 febbraio una richiesta congiunta al Ministro del lavoro per il rifinanziamento e l'attivazione in favore del settore di strumenti di ammortizzazione, anche "in deroga" (Cassa integrazione, Mobilità, Contratti di solidarietà);
- al personale diretto delle Agenzie per il Lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi;

concordano

- sulla necessaria attivazione di tutti gli strumenti di ammortizzazione sociale idonei alla salvaguardia ed alla tutela dell'occupazione, fermo restando il necessario rifinanziamento pubblico di tali strumenti, in vista del quale le Parti hanno già proceduto ad inoltrare specifica richiesta in sede Ministeriale; a tal fine, in sede aziendale verranno affrontate tutte le tematiche della crisi, eventuali chiusure di filiali, riorganizzazioni e trasferimenti;
- fermi restando i presupposti indicati in premessa, da considerare parte integrante del presente Accordo-quadro, di individuare nella fattispecie del Contratto di Solidarietà previsto dall'art.5, comma 5, della legge n. 236/93 la misura prioritaria, in quanto immediatamente attivabile ed idonea alla salvaguardia dell'occupazione, di sostegno al settore delle Agenzie per il Lavoro, che consente di mantenere l'occupazione



distribuendo in chiave solidaristica il problema delle eccedenze.

Nel rispetto della previsione normativa che demanda alla contrattazione aziendale la concreta attivabilità del ricorso a tale strumento, e tenuto conto della peculiare distribuzione territoriale delle Agenzie per il Lavoro, articolate su base multi regionale, le Parti, stante la sostanziale coincidenza delle composizioni sindacali stipulanti in sede locale e nazionale, con il presente accordo-quadro individuano una procedura tipo di definizione della fattispecie del Contratto di Solidarietà: in tale ottica vengono specificati con tale intesa i principali contenuti tipici del contratto di solidarietà, al fine di consentire una rapida ed omogenea fruibilità dello strumento in sede di contrattazione aziendale.

Conseguentemente, le Parti si impegnano a favorire il rapido perfezionamento di tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti, sia per quanto concerne i procedimenti di consultazione sindacale, sia al fine dell'accoglimento della domanda di ammissione ai benefici necessaria per rendere pienamente operativo il suddetto strumento.


In merito al Contratto di solidarietà, le Parti stabiliscono che:

- 1) In attuazione di quanto precede, i contratti di solidarietà ex art. 5 comma 5 l. 236/1993 stipulati dalle Agenzie per il Lavoro associate ad Assolavoro di cui all'Allegato A) del presente Accordo quadro, ovvero che vi aderiranno, di norma prevederanno che:
 - a. in conseguenza della riduzione applicata tramite il contratto di solidarietà, l'azienda corrisponda al lavoratore quanto dovuto per le ore previste dal Contratto di Solidarietà stesso, mentre il 50% delle ore perse dal lavoratore sarà coperto dal contributo previsto per legge ed a carico del Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro;
 - b. l'Agenzia stipulante si impegni a devolvere l'intero contributo liquidato dal Fondo per l'occupazione ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro in questione, pertanto l'Agenzia stipulante destinerà la sua quota di contributo ai lavoratori;
 - c. l'Agenzia stipulante anticipi mensilmente ai lavoratori oggetto della riduzione d'orario di lavoro il contributo di cui al punto a) liquidato dal Fondo per l'occupazione.
 - d. l'azienda stipulante possa, in vigenza del contratto di solidarietà ed in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro, aumentare nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto in funzione del contratto di solidarietà, informando preventivamente i lavoratori interessati e le organizzazioni sindacali firmatarie il contratto di solidarietà stesso;
 - e. le modalità di svolgimento del programma di riduzione dell'orario siano modulate al fine di garantire la continuità operativa di ciascuna struttura aziendale/filiale;
- 2) Le Parti firmatarie il presente Accordo quadro si impegnano, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, a favorire la concreta, reale, rapida applicazione dello strumento di cui alla presente intesa. In particolare nel caso di attivazione delle procedure ex art 4 e 24 legge n.223/1991 finalizzate all'attivazione dei contratti di solidarietà di cui al presente Accordo, avendone con la presente intesa disciplinato tutti gli elementi fondamentali, la procedura di consultazione sindacale si esaurirà nel più breve tempo possibile dal ricevimento della relativa comunicazione Aziendale prevista dalla legge n.223/1991 mediante stipula del contratto di solidarietà difensivo ex art.5, comma 5, legge n. 236/1993.



- 3) Le intese di cui al presente Accordo costituiscono un insieme di norme e di prassi correlate che trovano attuazione nella loro globalità.
- 4) Le disposizioni dell'accordo di solidarietà si potranno applicare a tutto il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e/o a termine, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale e con contratto di apprendistato, fatti comunque salvi gli obblighi di formazione. Il contratto di solidarietà potrà interessare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in relazione alle esigenze tecnico-organizzative.
- 5) Il livello massimo di riduzione dell'orario di lavoro previsto da ogni Contratto di Solidarietà sarà pari al 50% per l'intero periodo di solidarietà.
- 6) Fermo restando la riduzione d'orario massima pro-capite individuata nel Contratto di Solidarietà, la misura complessiva della riduzione dell'orario di lavoro potrà essere, così come previsto dalla Circolare Ministero lavoro n. 8 del 28/03/03, in applicazione del D.M. n. 31145 del 20/08/02, non superiore alla misura del 30%, ovvero non inferiore alla stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento costante è costituito dall'orario di lavoro su base settimanale.
- 7) L'articolazione della riduzione d'orario sarà, di norma, effettuata secondo modalità stabilite in relazione ai diversi livelli di eccedenza delle singole strutture aziendali/filiali di ciascuna Agenzia, anche in concorso tra loro, e quindi potrà prevedere giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno delle settimane lavorative ed all'interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione, o l'applicazione di un orario giornaliero di lavoro ridotto rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo applicato; l'articolazione dell'orario si ispirerà ai criteri di equità e rotazione.
- 8) Le Parti convengono sin da ora che la durata massima del contratto di solidarietà potrà essere di 24 mesi ovvero di 36 mesi nel quinquennio.
- 9) Durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Eventuali specifici ed eccezionali picchi di attività rientreranno in quanto previsto in materia di flessibilità d'orario di lavoro dal Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi applicato.
- 10) La sottoscrizione dei contratti di solidarietà, intervenendo nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, in quanto idonea ad individuare congiuntamente misure non traumatiche ed alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro farà venire meno gli effetti derivanti dall'apertura delle suddette procedure.
- 11) Le Parti convengono di attivare, a partire dalla sottoscrizione della presente intesa, un Osservatorio congiunto di livello Nazionale tra le Assolavoro e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, ed UILTUCS UIL avente lo scopo di individuare con tempestività le linee di tendenza e le eventuali conseguenze sul piano delle diverse realtà aziendali dell'applicazione dei suddetti contratti. Le modalità di realizzazione dell'Osservatorio Congiunto saranno oggetto di apposito regolamento concordato tra le Parti sottoscriventi la presente intesa.


ASSOLAVORO



FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



All. A

AGENZIE PER IL LAVORO ASSOCIATE AD ASSOLAVORO

1. Adecco Italia S.p.A.
2. Aizoon S.r.l.
3. Altro Lavoro S.p.A.
4. Archimede S.p.A.
5. Area Job S.p.A.
6. Atempo S.p.A.
7. AXL SpA
8. During S.p.A.
9. Easy Job S.r.l
10. Elan IT Resource
11. Etjca S.p.a.
12. Eurointerim S.p.A.
13. E-Work S.p.A.
14. GB Job S.p.A.
15. Ge.Vi. S.p.A.
16. G.I. Group S.p.A.
17. Gruppo Olympia S.p.A.
18. Gruppo Viesse S.p.A.
19. Gruppo Vita Serena S.p.A.
20. Humangest S.r.l.
21. Idea Lavoro S.p.A.
22. IC Outsourcing S.p.A.
23. Infor Group S.p.A.
24. In Job S.p.A.
25. Innovex Staff Services S.r.l.
26. Intempo S.p.A.
27. Interim 25 Italia S.r.l.
28. J.O.B. Just On Business S.p.A.
29. Kelly Services S.p.A.
30. Lavoropiù S.p.A.
31. Manpower S.p.A.
32. Manutencoop
33. Marvecs S.r.l
34. Men at Work S.p.A.
35. Metis S.p.A.
36. Oasi Lavoro SpA
37. Obiettivo Lavoro S.p.A.
38. Oggi Lavoro s.r.l.
39. Open Job S.p.A.
40. Orienta S.p.a.
41. Page Personnel Italia SpA
42. Punto Lavoro S.p.A.
43. Quanta S.p.A.
44. Randstad Italia S.p.A.



45. Realjob S.p.A.
46. Risorse S.p.A.
47. Start People s.r.l.
48. Synergie Italia S.p.A.
49. Trenkwalder S.p.A.
50. Umana S.p.A.
51. Workforce Online S.p.A.

